

sraordinaria spesa , senza il succennato espresso consenso de' Collegli , e Diffinitori della Provincia , e senza precedere le debite facultà , da ottenerle da chi appartiene . E in caso di controvenzione , vogliamo , e ordiniamo , che oltre la sudetta pena di privazione , vadano ad aggravio del medesimo Provinciale controventore quelle spese , che avrà fatte , senza le descritte solennità .

§. 10. Non essendo convenevole , che chi serve a tutta la Provincia , debba essere di aggravio di un solo Convento , e particolarmente di quello di S. Luigi , che trovasi a deplorabile stato ridotto , perciò ordiniamo , che il detto Convento di S. Luigi , e qualsivoglia altro , in cui faccian dimora il Provinciale *pro tempore* , e suoi Collegli , non somministrino ad esso Provinciale , e Collegli , che il puro vitto , e scarpe , e tutto il rimanente delle necessarie spese per lettere , carta , e comodi per esso Provinciale , e vestiario ancora di Collegli , ritrar debbasi dalla Cassa della Provincia .

§. 11. Ma perchè le consuete rate , che soglionfi pagare dalli Conventi della Provincia , non farebbero sufficienti per tutte le predette cose , e per le altre inevitabili spese , trovandosi particolarmente la Cassa della Provincia aggravata presentemente di debbiti , e di annui vitalizj da pagare ; perciò ordiniamo , e stabiliamo , che la rata da pagarsi ogn'anno da ciascun Convento alla predetta Cassa della Provincia , sia non più qual'era di duc. 20. , ma bensì di annui duc. 26.

§. 12. Ed acciocchè tale aumento per l'una parte , non riesca troppo gravoso ai Conventi , ma venga loro in qualche modo compensato , e per l'altra parte tolgasi il detestabile abuso , ch' erasi introdotto dalli passati